



**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ POLITICHE DELLE LISTE  
STUDENTESCHE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	25.11.2020
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.11.2020
DECRETO RETTORALE	885/2020 dd. 1.12.2020
UFFICIO COMPETENTE	<i>Unità di Staff Organi accademici</i>

Data ultimo aggiornamento: *1 dicembre 2020* a cura dell'*Ufficio Affari generali*

**Articolo 1**

1. A tutela della partecipazione democratica e del pluralismo è garantito un contributo annuo all'attività d'informazione politica universitaria delle liste rappresentate in almeno uno dei seguenti organi:
  - a. Consiglio di Amministrazione
  - b. Senato Accademico
  - c. Consigli di Dipartimento
  - d. Comitato degli studenti dell'ARDISS
  - e. Comitato per lo sport universitario
2. Il contributo viene imputato sui fondi stanziati dall'Ateneo per le attività culturali degli studenti.

**Articolo 2**

1. Agli effetti del presente regolamento, per Liste si intendono le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, regolarmente ammesse con decreto rettorale all'ultima edizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali di cui all'art. 1.

**Articolo 3**

1. A ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 250 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 10 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.

**Articolo 4**

1. L'assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
  - a. spese tipografiche e di copisteria;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- b. spese per attività aggregativa rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, dottorandi, iscritti a Master universitari e agli specializzandi regolarmente iscritti all'Università degli studi di Trieste, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie e svolta nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana;
- c. spese per attività di pubblicità, anche on line, della lista e delle sue attività.

## Articolo 5

1. Il Presentatore della Lista, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l'Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi, nonché l'Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.
2. In caso di anticipata cessazione dell'Incaricato prima dell'indizione di una nuova procedura elettorale, egli stesso, prima della sua cessazione, provvederà alla designazione di un nuovo Incaricato. In mancanza provvederà il suo Supplente.

## Articolo 6

1. Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ricevono un'assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2), pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.
2. Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un'eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione di cui debbano rispondere gli eletti in tale organo.

## Articolo 7

1. I finanziamenti sono erogati all'Incaricato dal competente ufficio dell'Ateneo, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell'assegnazione spettante alla lista.
2. L'assegnazione annua è operata contestualmente all'assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti.
3. Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.
4. Il finanziamento sarà revocato in relazione alle attività non svolte.

## Articolo 8

1. I finanziamenti previsti dal presente Regolamento sono regolati dalle prescrizioni stabilite dal "Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti" per quanto applicabili.
2. In particolare è fatto obbligo alle liste di presentare la Relazione illustrativa annuale.
3. In analogia a quanto previsto dall'art. 30 (Rendicontazione, Relazione annuale e Revoca del finanziamento) del Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi, la mancata presentazione della Relazione annuale comporterà, oltre alla revoca del finanziamento concesso, la decadenza, per l'anno successivo, dall'assegnazione dei fondi previsti dal presente Regolamento.

## Articolo 9



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, il Responsabile della Lista sarà individuato presentando la delega a suo nome da parte della maggioranza degli appartenenti alla Lista che, al momento della presentazione della domanda, non siano decaduti e siano ancora in possesso dello status di studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste.

ABROGGATO